DCCLXXII SEDUTA

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1952

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchaia ed i superstiti » (1815-*Urgenza*) (Seguito della discussione):

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . *Pag.* 31086 *passim* 31116
MONALDI . . . . . 31086 *passim* 31116
FIORE . . . . . 31086 *passim* 31113
PEZZINI, *relatore di maggioranza* 31087, 31089, 31091, 31094, 31099
BITOSSI, *relatore di minoranza* 31088, 31100, 31104, 31105, 31107
BERLINGUER 31089, 31090, 31098, 31103, 31104, 31115
TOMMASINI 31092, 31094, 31109
CASTAGNO 31093, 31111, 31114, 31116
PALUMBO Giuseppina 31093, 31094
FILIPPINI 31093, 31094
ALBERTI Giuseppe 31108
SANTERO 31108
TONELLO 31108, 31109
MACRELLI 31109
MAGLIANO 31109
DE LUCA 31110
CARMAGNOLA 31115

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (1815-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata approvata la parte dell'articolo 2 del disegno di legge concernente il testo sostitutivo dell'articolo 12 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Fo presente che i senatori Monaldi, D'Aragona, Macrelli e Grava hanno proposto di aggiungere, alla fine del predetto testo, i due seguenti commi:

« L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore in età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui.

« I contributi versati a favore dei lavoratori i quali, pur essendo già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ne abbiano differito la liquidazione, daranno luogo, su richiesta dell'interessato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, alla liquidazione di un supplemento di pensione pari a 45 volte il 20 per cento del loro ammontare per gli uomini ed a 45 volte il 16 per cento del loro ammontare per le donne ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A mio avviso, il secondo comma, aggiuntivo, ove fosse accolto dal Senato, dovrebbe essere collocato dopo l'articolo 7 e cioè dopo l'articolo che stabilisce l'integrazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia fino ad un importo pari a 45 volte quello base. Altrimenti, infatti, potrebbe sorgere il dubbio che il supplemento di pensione proposto dal senatore Monaldi dovesse poi essere moltiplicato per 45, ai sensi dell'articolo 7, mentre è evidente che la moltiplicazione per 45 deve essere fatta una volta sola.

PRESIDENTE. Della sua osservazione, onorevole Ministro, si potrà tenere conto in sede di coordinamento.

Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare il suo emendamento.

MONALDI. Onorevoli colleghi, l'emendamento ha questo significato: l'età del pensionamento è stata fissata dall'attuale legge in 55 anni per le donne ed in 60 anni per gli uomini. Questo limite è giustificato da esigenze sociali.

Il problema più arduo e angoscioso è la disoccupazione dei giovani, perchè quando questi non riescono a trovare un'occupazione decorosa nei primi momenti della loro esistenza lavorativa rimangono delusi, perplessi, disorientati, proprio nel periodo della loro formazione fisica e mentale e quindi con grave nocumento della loro personalità.

Assolvendo però questa esigenza sociale si determina un sacrificio sicuro per i lavoratori anziani, sacrificio perchè a 60 anni moltissimi individui hanno ancora piene capacità lavorative, sacrificio perchè questi lavoratori verrebbero a perdere un effettivo guadagno, sacrificio perchè la medicina sociale insegna che la inattività per gli individui validi affretta il decadimento fisico e biologico della personalità.

L'attuale disegno di legge tende a contemperare le due esigenze. Età del pensionamento a 60 anni o a 55, ma facoltà di differire la liquidazione della pensione, o di continuare il lavoro anche se pensionato. Si concede quindi un diritto al lavoratore; senonchè a questo diritto, a mio parere, deve corrispondere un dovere, l'obbligo contributivo per tutto il tempo nel quale egli si troverà a lavorare alle dipendenze altrui. E quest'obbligo, oltre che rispondente a un criterio di giustizia perequativa, ha evidenti riflessi sociali. Gli anziani, laddove non fossero obbligati al versamento di contributi, diventerebbero meno onerosi per i datori di lavoro e rimarrebbero preferiti ai giovani, frustrando così lo scopo che vuole raggiungere la legge con il pensionamento a 60 anni. L'emendamento quindi si impone anche per queste considerazioni.

D'altra parte con questa disposizione si addiviene a un'omogeneizzazione perchè l'assicurazione malattie, l'I.N.A.I.L., e la Cassa integrazione guadagni hanno già adottato il sistema che tutti i lavoratori in qualsiasi età sono sottoposti all'obbligo della contribuzione.

Ma qui sorgeva un'altra questione: i soggetti che hanno già la pensione o che dovranno averla in quanto l'hanno differita e continuano a versare i contributi, avranno diritto a una maggiorazione? Era logica la risposta affermativa, dal che il secondo comma del mio emendamento. Al momento di liquidare la pensione, o al momento in cui cesseranno il lavoro alle dipendenze altrui, avranno una maggiorazione rapportata ai contributi versati e che si somma con l'eventuale maggiorazione derivante dal differimento della pensione. Le percentuali sono state stabilite nella forma già enunciata cioè 45 volte il 20 per cento per gli uomini, 45 volte il 16 per cento per le donne.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. L'onorevole Ministro ha fatto la proposta di collocazione non del primo comma, ma del secondo, fuori dell'articolo 12. È evidente, però, che i due comma sono strettamente legati e la materia che tratta l'emendamento è la stessa di quella dell'articolo 12. Siccome nell'articolo 12 abbiamo votato le ali-

quote di maggiorazione per chi differisce la pensione, la collocazione non può essere posta al di fuori di detto articolo.

Poichè il senatore Monaldi è entrato in merito, dirò anch'io qualche cosa. Siamo d'accordo col senatore Monaldi sul principio ispiratore, perchè è evidente che accettando questo emendamento sarà più difficile ai pensionati differire il godimento della pensione; l'imprenditore, essendo obbligato a pagare i contributi previdenziali, non avrà, spesso, la convenienza a mantenere al lavoro il pensionato e sarà costretto ad assumere altri lavoratori disoccupati. Quindi è giusto che quando i pensionati continuano a lavorare alle dipendenze dei terzi, gli imprenditori siano soggetti al pagamento dei contributi normali. Però per la seconda parte dell'emendamento mi pare che l'onorevole Monaldi non abbia ragione. Egli dice: alla pensione sarà aggiunto un 20 per cento della massa contributiva versata in questi due, tre, quattro o cinque anni che il pensionato continua a lavorare. Perchè il 20 per cento? Con l'applicazione delle aliquote che il Senato ha ora approvate, può darsi benissimo che in questi primi anni la pensione resti ancora sulla base del 33 per cento e non ci sia ancora la possibilità di applicare l'aliquota del 20 per cento. Allora, onorevole Monaldi, se vogliamo dare un « premio » fissiamo il 33 per cento. Questo indipendentemente dal « premio » che si è dato con l'articolo 12.

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Monaldi.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Sia detto una volta per tutte che gli emendamenti del collega Monaldi sono il frutto di una elaborazione della maggioranza della Commissione, che il senatore Monaldi, come il più esperto di noi in questa materia tecnica e complessa, si è fatto premura di codificare. Quindi la Commissione è pienamente d'accordo nell'accettarli e nel farli propri.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso sull'emendamento aggiuntivo del senatore Monaldi.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento del senatore Monaldi investe un problema su cui ieri ha particolarmente insistito l'onorevole Fiore. Una disposizione legislativa che imponesse la cessazione dell'attività lavorativa a 60 anni non sarebbe possibile nè sarebbe in armonia con la Costituzione; ci troviamo quindi nella condizione di dover considerare il pensionamento come una facoltà riservata al lavoratore, che a 60 anni acquista il diritto, ma non l'obbligo d'andare in pensione. (*Interruzione del senatore Fiore*). È stato rilevato che nel nostro Paese esiste una situazione di disoccupazione tale che ci induce a conservare il predetto limite di età — che dal punto di vista, diciamo così, scientifico non è assolutamente giustificato — perchè noi sappiamo che le legislazioni previdenziali di tutto il mondo fissano il limite d'età per il pensionamento in 65 anni. In certi Paesi nordici, come la Svezia, si va in pensione anche a 67 anni e più ancora. Noi, in Italia, dobbiamo stabilire il limite di 60 anni, perchè la disoccupazione ci impone di rendere più mobile il mercato del lavoro, con l'avvicendamento tra anziani e giovani. È per questo che, pur non potendo imporre al lavoratore la cessazione dell'attività lavorativa, non intendiamo nemmeno creare una situazione di cose per cui egli debba senz'altro ed automaticamente essere indotto a prolungare la sua attività lavorativa.

Di qui tutto questo insieme di norme, come quelle approvate ieri, riguardanti la maggiorazione della pensione per coloro che rinviano il pensionamento, maggiorazione che opportunamente è calcolata in modo da decurtare di un'aliquota, sia pure modesta, quello che, in base al calcolo matematico, spetterebbe per il semplice fatto del rinvio. È un contributo che coloro i quali tengono ad avere delle pensioni più elevate e rinviano il pensionamento pagano a favore della generalità dei pensionati e soprattutto dei piccoli pensionati.

È così che, opportunamente, il senatore Monaldi suggerisce di considerare obbligatorio il versamento dei contributi, anche dopo i 60 anni, quando si continui a prestare attività retribuita alle dipendenze altrui. Effettivamente, se è facoltativo avere la pensione o continuare a lavorare, non c'è nessuna ragione per escludere dall'obbligo contributivo coloro i quali si avvalgono della facoltà di continuare a lavorare: dobbiamo mettere tutti i lavoratori e i datori di lavoro sullo stesso piano. L'emendamento del senatore Monaldi colma una lacuna del disegno di legge; non solo, ma armonizza anche le norme delle varie assicurazioni sociali, il che

è evidentemente un altro piccolo passo sul cammino della riforma.

Quindi, da ora in poi, tutti quelli che lavorano, qualunque sia la loro età, debbono essere assoggettati al pagamento dei contributi. Non vi deve essere alcuna situazione di favore; sarebbe poi tale, più che per il lavoratore, per il datore di lavoro, il quale avrebbe tutta la convenienza di utilizzare il lavoratore di età superiore ai 60 anni, anzichè quello di età inferiore, per il quale vi sarebbe in ogni caso l'obbligo del pagamento dei contributi. Su questo punto mi pare che ci sia accordo generale da parte del Senato.

Vi è la seconda parte dell'emendamento. Ho già esposto i motivi per cui ritengo che il secondo comma aggiuntivo debba più opportunamente essere collocato dopo l'articolo 7.

Circa la misura del supplemento a me pare che quella indicata dal senatore Monaldi, se pecca in qualche cosa, pecca semmai un poco in eccesso. Non ritengo pertanto di potere accettare il suggerimento del senatore Fiore; dobbiamo infatti evitare tutto quello che, al di là di un trattamento informato a criteri di giustizia, possa rappresentare incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività lavorativa.

Mi dichiaro quindi senz'altro favorevole all'accoglimento dell'emendamento Monaldi, domandando però all'onorevole presentatore se sia il caso, dal punto di vista organico, di inserire in questo punto la seconda parte del suo emendamento, oppure di collocarla dopo l'articolo 7. Io credo che il secondo comma aggiuntivo possa anche essere collocato qui, purchè resti ben chiaro che il supplemento di pensione, così come è calcolato nella proposta di emendamento, non è poi soggetto all'integrazione prevista dall'articolo 7.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Bitossi, Fiore ed altri hanno presentato un emendamento all'emendamento del senatore Monaldi, tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole: « 16 per cento » le altre: « 20 per cento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per svolgere questo emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Penso che per la sua chiarezza sia inutile svolgerlo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Monaldi se accetta l'emendamento del senatore Bitossi.

MONALDI. Per quel che mi riguarda accetto l'emendamento Bitossi perchè effettivamente ho commesso una incongruenza. Nel mio precedente emendamento discusso ieri sera la terza base era del 20 per cento per tutti, uomini e donne. Quindi è un errore materiale. Sono lieto che l'onorevole Bitossi se ne sia accorto e mi abbia dato la possibilità di correggermi. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere il proprio avviso in proposito.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Aderisco anch'io all'emendamento Bitossi, perchè la cifra del 16 per cento è dovuta solo ad un errore materiale. Ieri, derogando al principio strettamente matematico, per quanto riguarda le donne si è stabilito che l'ultima delle percentuali di determinazione della pensione fosse del 20 per cento. È perfettamente logico quindi che anche questa percentuale sia del 20 per cento.

Ritengo però che sia più opportuno modificare l'ultima parte del secondo comma dell'emendamento Monaldi nella seguente maniera: « alla liquidazione di un supplemento di pensione base pari al 20 per cento del loro ammontare ».

Infatti la moltiplicazione per 45 avviene a norma dell'articolo 7.

MONALDI. La Commissione accetta tale proposta del Ministro.

FIORE. L'accettiamo anche noi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Monaldi, che rileggo:

« L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore in età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma, del quale do nuovamente lettura con le modificazioni sug-

gerite dall'onorevole Ministro e accettate dalla Commissione:

« I contributi versati a favore dei lavoratori i quali, pur essendo già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, ne abbiano differito la liquidazione, daranno luogo, su richiesta dell'interessato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, alla liquidazione di un supplemento di pensione base pari al 20 per cento del loro ammontare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultima parte dell'articolo 2 del disegno di legge, concernente il testo sostitutivo dell'articolo 13 del decreto-legge.

Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« *Art. 13.* — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a*) e *b*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 16 anni o quella di anni 18 qualora attendano al completamento degli studi e non esercitino alcuna attività lavorativa, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.

« Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata e che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 10 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

« Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno è stato presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n 636, sostituire alle parole: " del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 16 anni o quella di anni 18 qualora attendano ". le altre: " del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni o quella di anni 20 qualora attendano " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Ieri, nella discussione sull'articolo 10, l'onorevole Ministro ha accettato in parte quel nostro emendamento che oggi viene riproposto per le pensioni dei superstiti. Mi permetto di insistere sulla sua formulazione; e credo che sarebbe opportuno votare separatamente le due ipotesi che sono prospettate nell'emendamento stesso, quelle relative ai 18 anni ed ai 20 anni.

Ho fiducia che la Commissione e l'onorevole Ministro accetteranno un'estensione generale in favore dei figli di 18 anni. Desidero però sottolineare che ben più grave e dolorosa di quella prospettata all'articolo 10 è la condizione degli orfani. Un orfano che si trovi agli studi, se sarà privato di ogni diritto a pensione, dovrà improvvisamente interromperli. Ho fiducia perciò che l'emendamento verrà accolto in entrambe le due ipotesi e vi insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Berlinguer ha ritenuto di dovere insistere per le ragioni che ha richiamato; la Commissione, a sua volta, per le ragioni già dette e alle quali si richiama, non accetta che l'età dei figli sia portata a 20 anni per il caso del figlio che deve completare gli studi, ritenendo che all'età di 18 anni il ciclo della scuola media possa essere stato di regola esaurito.

PRESIDENTE. Segue un emendamento sottoscritto, a nome della maggioranza della

Commissione, dai senatori Monaldi, D'Aragona, Grava e Macrelli. Esso è così formulato:

« Nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituire alle parole: " ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro ", le altre: " e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per svolgere questo emendamento.

MONALDI. Onorevole Presidente, questo emendamento è puramente formale; mi sembra risponda meglio alla chiarezza del testo, pertanto lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di esprimere il suo avviso sui due emendamenti in discussione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto la proposta di portare a 18 anni l'età dei figli aventi diritto alla pensione di riversibilità. L'Assemblea ieri si è orientata verso quest'età per ragioni obiettive e non puramente arbitrarie: principalmente per armonizzare i sistemi delle diverse assicurazioni sociali. L'età di 18 anni è stata fissata anche recentemente dal Senato in materia di assegni familiari e non v'è ora ragione di stabilire un termine diverso per la riversibilità della pensione di invalidità. V'è anche da considerare che l'età di 18 anni rappresenta la possibilità del completamento degli studi di istruzione media, che sono il traguardo al quale tende la generalità degli studenti, a meno che non abbia mezzi di gran lunga maggiori di quelli forniti dalla pensione di riversibilità.

Non posso però accettare la proposta di prolungare a 20 anni il limite di età, anche per le ripercussioni finanziarie che da tale modifica deriverebbero; ripercussioni finanziarie che in questo momento non posso prevedere, ma che potrebbero essere rilevanti, tanto più che ci stiamo muovendo su un terreno di doverosa larghezza in molte delle ipotesi prospettate, ognuna delle quali ha il suo peso economico.

D'altra parte, dal momento che ieri si raggiunse l'accordo sul limite unico di età di 18 anni, vorrei pregare il senatore Berlinguer di non tirare la corda per non far venir meno quell'accordo.

Vi è poi la modifica proposta dal senatore Monaldi, che ha un valore prevalentemente chiarificatore e che io quindi non ho difficoltà ad accettare.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Aderisco, anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento, alla proposta di rinunziare all'ultima parte relativa all'estensione ai 20 anni. Spero che di questa nuova prova di buona volontà e di collaborazione si terrà conto. Per quanto riguarda l'emendamento Monaldi dichiaro che lo voteremo.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma del nuovo testo dell'articolo 13 del decreto-legge con gli emendamenti proposti dalla maggioranza e dalla minoranza della Commissione e dall'onorevole Ministro:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a*) e *b*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore, al momento del decesso di questi ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Fo presente che al secondo comma i senatori Bitossi, Fiore ed altri hanno proposto di sostituire alla dizione delle lettere *a*) e *b*) la seguente:

« *a*) il 60 per cento per il coniuge;

« *b*) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli».

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Onorevoli colleghi, nella sua risposta, in sede di discussione generale, il Ministro ha portato delle cifre relative ad aumenti di pensioni, per cercare di controbattere le cifre che avevamo portato noi. Tra le altre cifre, per esempio, c'era quella riguardante centinaia di migliaia di pensionati i quali conseguiranno un aumento annuo di 900 lire! D'altra parte il Governo ha fissato i minimi che conosciamo. Ora è pacifico per tutti che uno stragrande numero di pensionati avrà pensioni non superiori a detti minimi che variano da 3500 a 5000 mensili. In caso di decesso del titolare che percepisce una pensione di 42 mila lire, la vedova avrà diritto ad una pensione di riversibilità, nella misura del 50 per cento di quella goduta dal titolare e cioè esattamente 1750 lire mensili.

Ora ci pare che non sia cosa dignitosa e seria mantenere questa aliquota, dati i minimi che voi stessi avete stabilito. La nostra proposta è molto modesta: aumentare dal 50 al 60 per cento la misura della pensione per il coniuge superstite e dal 10 al 20 per cento la spettanza degli orfani. Bisogna assolutamente superare il 50 per cento ed il 10 per cento non foss'altro che per testimoniare alle vedove ed agli orfani che, nei limiti del possibile, il Senato è sensibile alle giuste loro richieste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ritiene, proprio per il criterio che ci ispira di essere aderenti il più possibile, in questa graduale riforma della Previdenza sociale, ai postulati della Commissione ministeriale D'Aragona, di poter effettivamente riportarsi alle proposizioni della mozione 47. Quindi noi verremmo incontro parzialmente all'emendamento proposto dai colleghi Bitossi e Fiore ed illustrato ora dal collega Fiore.

Noi non riteniamo di dover superare il 50 per cento, proposto dal disegno di legge presentato dall'onorevole Ministro, per quanto riguarda il coniuge; saremmo invece favorevoli ad elevare al 20 per cento la misura della pensione di riversibilità per il figlio. Ciò proprio in ottemperanza alle proposizioni della ricordata mozione 47, che ha appunto stabilito il 50 per cento per il coniuge e il 20 per cento per ciascun figlio o discendente, fino agli anni 18.

FIORE. Si trattava però di altre pensioni.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Arriveremo anche a questi maggiori aumenti, col tempo, e correlativamente al 30 per cento, se hanno diritto a pensione soltanto i figli, senza il concorso col coniuge.

Mi pare di dover mantenere l'aliquota del 50 per il coniuge, non solo in aderenza alla proposizione della mozione 47, ma anche perchè dobbiamo considerare che molte volte la vedova esercita qualche attività remunerata. Se noi potessimo distinguere tra vedove che non lavorano e vedove che lavorano, direi che si potrebbe anche elevare al 60 per cento la pensione spettante alle prime, e se mai ridurla per le seconde; ma siccome questa discriminazione praticamente non è possibile, mi pare che se manteniamo questa quota media soddisfiamo in misura congrua alla legittima attesa del coniuge superstite.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, si associa all'avviso della maggioranza della Commissione?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Pezzini, facendo rilevare che dobbiamo effettivamente fare uno sforzo per rendere il più possibile omogenee le disposizioni delle varie assicurazioni sociali. Siccome nel campo dell'assicurazione infortuni abbiamo le misure del 50, del 20 e del 30 per cento, mi pare — secondo la proposta del relatore Pezzini — che possiamo mantenere la misura del 50 per cento per il coniuge ed elevare al 20 ed al 30 per cento rispettivamente le misure delle pensioni di riversibilità spettanti a ciascun figlio.

Io vorrei che ci rendessimo conto di questo: siamo sul terreno della riversibilità e non possiamo, attraverso la riversibilità stessa, modificare il livello purtroppo effettivamente modesto di certe pensioni. Attraverso questa legge, attraverso l'elevazione dei minimi contributivi, attraverso lo stimolo ad una più rigorosa osservanza degli obblighi contributivi, noi speriamo di elevare la misura delle pensioni e quindi anche delle pensioni di river-

sibilità senza però modificare i rapporti in cui queste ultime si trovano nei confronti delle pensioni dirette, anche per non portare confusione nel sistema generale della Previdenza sociale.

Dichiaro pertanto di aderire al punto di vista della maggioranza della Commissione e di non accettare l'emendamento del senatore Bitossi.

PRESIDENTE. Domando al senatore Fiore se mantiene il suo emendamento.

FIORE. Lo mantengo.

TOMMASINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Come dicevo ieri, onorevoli colleghi, alle osservazioni che ha fatto il relatore, rese complete da quelle del Ministro, io un'altra considerazione debbo aggiungere della quale bisogna tener conto.

È vero che il senatore Fiore spiega l'emendamento in rapporto a quella che è la bassa pensione, ma, secondo me, la pensione è una cosa e la frazione della pensione è un'altra. Accennava il Ministro che questo disingranerebbe un po' tutta quella che è l'articolazione di tutte le altre forme di previdenza. E lasciate che faccia appello ancora una volta a quella che è la regolamentazione delle pensioni degli statali. La riversibilità per gli statali è pari al 50 per cento per il coniuge, ed allora voi capite che razza di trampolino di scivolamento verrebbe a costituire questa alterazione del fattore frazione della pensione riservata al superstite. E, secondo me, che ho studiato abbastanza questa legge, è proprio questo concetto perequativo che conta per chi si interessa a questa materia; vale a dire ciò che interessa è di non squilibrare, di non scardinare quella che è l'articolazione di tutta la massa delle leggi che regolano la pensione.

Per queste ragioni, ripeto, accetto il testo governativo così come è nella misura del 50 per cento, accettando anche naturalmente la parte dell'emendamento Bitossi che si riferisce all'aumento della percentuale dal 10 al 20 per cento e dal 20 al 30 per cento a favore dei figli di cui al sub *b*) dell'articolo 13.

Vorrei ora — non so se anticipo un po' troppo — che mi si desse qualche cenno di assicurazione. Vorrei sapere cioè se è previsto il caso della coniuge superstite che passa a seconde nozze.

CASTAGNO. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Do nuovamente lettura della prima parte del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 13 del decreto-legge:

« Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata e che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 50 per cento al coniuge; ».

I senatori Bitossi ed altri propongono che la lettera *a*) sia così formulata: « 60 per cento per il coniuge ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la prima parte del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il secondo comma così prosegue: « *b*) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli ».

I senatori Bitossi ed altri propongono di sostituire questa dizione con la seguente:

« *b*) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli ».

Metto ai voti questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma:

« Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Monaldi ed altri hanno proposto di aggiungere a questo comma le parole: « e a carico della moglie al momento del decesso di costei ».

Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per svolgere questo emendamento.

MONALDI. Anche questo emendamento e una chiarificazione, perchè a me pare che la pensione al marito debba essere devoluta solo quando il marito sia a carico della moglie, e non abbia, cioè, un reddito proprio. È facile dire che la pensione del marito debba passare alla moglie, ma che la pensione della moglie debba passare al marito sarebbe un non senso sul piano sociale, a meno che non ricorra una particolare condizione per la quale il marito sia a carico della moglie.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Mi pare che la precisazione del collega Monaldi venga a restringere di molto il campo di applicazione della norma. Ora non mi pare che ciò sia opportuno, perchè talvolta il marito della pensionata defunta è ufficialmente a carico dei figli. Però il contributo della moglie è effettivo attraverso l'assistenza continua prestata al marito e forse è solo per mezzo di questa assistenza che è permesso al marito invalido di continuare a vivere. Mancando la moglie, i figli dovranno provvedere in tal caso ad una assistenza particolare al di fuori dei mezzi familiari, con notevole dispendio. Ecco quello che viene talvolta a mancare con la perdita della moglie. Quindi la formula proposta dall'onorevole Monaldi mi pare troppo restrittiva e pregherei l'onorevole Ministro di sostenere il testo del Governo, limitando il caso a quello previsto dalla legge senza ridurre maggiormente i limiti d'applicazione.

PALUMBO GIUSEPPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO GIUSEPPINA. A proposito di questo emendamento vorrei far notare che è stato presentato un disegno di legge a firma mia e dell'onorevole Bitossi proprio per indicare il diritto del marito, in condizioni di bisogno, di avere la pensione alla morte della moglie dipendente dello Stato. Sono moltissimi i casi in cui, venendo a mancare la moglie che ha pagato i contributi regolarmente, nella stessa misura e per la stessa durata come un lavoratore uomo, il marito si trovi in condizioni di miseria. Perciò credo non sia ingiusto sul piano sociale accettare questo emendamento.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma.

PRESIDENTE. I senatori Momigliano, Filippini ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Alla fine del nuovo testo dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, aggiungere il seguente comma:

" La pensione è riversibile ai genitori superstiti quando non vi siano nè coniuge nè figli superstiti " ».

Il senatore Filippini ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

FILIPPINI. Signor Presidente, rilevo la modesta portata di questo emendamento e ritengo che non ne sia necessaria una larga illustrazione. L'emendamento prevede il caso in cui il pensionato muoia senza lasciare nè vedova nè figli, ma solo vecchi genitori. Che siano vecchi è intuitivo in quanto i genitori succedono al figlio pensionato premorto e quindi si trovano evidentemente in età molto avanzata. Noi firmatari di questo emendamento riteniamo che in tal caso sia equo e necessario di stabilire che il piccolo gruzzolo messo assieme dal figlio premorto sia devoluto ai genitori superstiti. L'amico Momigliano mi ha avvertito ieri sera di

aver parlato con l'onorevole Ministro e di aver saputo da lui che non è alieno dall'accettare l'emendamento. Ne avrò piacere e più ancora se questo emendamento avrà l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione, anche in relazione all'emendamento Momigliano, Filippini ed altri, vorrebbe richiamarsi alla proposizione della 47ª mozione della Commissione per la riforma della Previdenza sociale, dove si prevedeva appunto il caso che esistano altri superstiti, oltre al coniuge e ai figli e si proponeva per essi il 15 per cento. Seguendo tale indicazione, la Commissione è favorevole ad accettare l'emendamento Momigliano, però formulato in più precisi termini. La formula che il relatore suggerisce e che la maggioranza della Commissione propone è la seguente: « La pensione è riversibile ai genitori superstiti di età superiore agli anni 65, che non siano già titolari di pensione diretta (e ciò è detto per evitare il cumulo delle pensioni), quando non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, nella misura del 15 per cento per ciascuno ».

Se questa formula può essere accettata anche dal presentatore dell'emendamento, noi la passeremo alla Presidenza, dopo sentito il pensiero del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il motivo ispiratore dell'emendamento presentato dal senatore Momigliano e illustrato dal senatore Filippini, è stato quello di provvedere ai genitori dei titolari di pensione di vecchaia. Abbiamo però pure pensionati per invalidità, che possono diventare invalidi anche giovani. Penso che una discriminazione non si debba fare fra queste due categorie e che l'emendamento possa essere accolto proprio con l'intenzione di riferirsi ad entrambe le forme di pensione, sia di invalidità che di vecchiaia. Però, per fare questo, sono necessarie quelle cautele che sono state indicate dal senatore Pezzini, quale relatore della maggioranza della Commissione: occorre cioè stabilire che i genitori superstiti abbiano per lo meno 65 anni perchè, se fossero più giovani, avrebbero ancora capacità di lavoro e mancherebbe evidentemente la presunzione che essi fossero stati a carico del titolare della pensione.

Io, quindi, sono d'avviso che sia opportuno approvare l'emendamento proposto dal senatore Momigliano con le modifiche che opportunamente sono state suggerite dalla Commissione.

FILIPPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPINI. Mi associo alla proposta della Commissione e prendo atto delle dichiarazioni del Ministro che sono state molto notevoli su questa innovazione della legge. Ritiro pertanto l'emendamento presentato con i senatori Momigliano ed altri.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione del comma aggiuntivo proposto dalla Commissione:

« La pensione è riversibile ai genitori superstiti di età superiore agli anni 65, che non siano già titolari di pensione diretta, quando non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, nella misura del 15 per cento per ciascuno ».

PALUMBO GIUSEPPINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO GIUSEPPINA. Per il cumulo delle pensioni, di cui si preoccupava il relatore Pezzini, siamo d'accordo. Vorrei però che fosse considerata l'entità di questo cumulo, può accadere che un pensionato abbia 3.500 lire di pensione, più un'altra pensione diretta, di 5.000 lire, per esempio; io proporrei un limite che non oltrepassasse le 15 mila lire, considerando che le pensioni sia di guerra che di previdenza sono minime!

TOMMASINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Onorevole Palumbo, anche qui mi permetta di fare una distinzione: è giusto il cumulo cui accenna, ma per evitare le indagini del « a carico » e del « non a carico » io accetterei la versione proposta dalla Commissione. Si rende lei conto dei coltivatori diretti, dei mezzadri, fittavoli, ecc. che aiutano i figlioli

a vivere non foss'altro con generi in natura? Sono numerosi questi genitori che non attingevano aiuti dai figli, non solo, ma li aiutavano. Ora, avendo questi genitori un reddito proprio sia pure modesto, ma che in ogni modo non erano a carico dei figli pensionati defunti, andremmo a concedere un cumulo di redditi che ci può trascinare là dove non vogliamo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere sulla proposta dell'onorevole Palumbo Giuseppina.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non può accettare.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei che la onorevole Palumbo si rendesse conto della portata notevole di questo emendamento. Quando il Senato è stato investito dell'emendamento Momigliano, si pensava alle pensioni di vecchiaia e cioè a quelle poche persone che, avendo circa 90 anni, fossero state a carico dei pensionati morti a 65 anni. Qui, invece, introduciamo la riversibilità anche per le pensioni di invalidità, che rappresentano un terzo di tutte le pensioni e sono corrisposte a qualunque età; per cui possiamo trovarci di fronte anche a genitori superstiti in giovane età. Evidentemente, tutti questi aspetti della questione non le sfuggono, ma io li richiamo alla sua attenzione per farle notare che intanto la disposizione può essere accolta, in quanto sia circondata da certe garanzie; e le garanzie di carattere obiettivo proposte dalla maggioranza della Commissione mi sembrano senz'altro accettabili. Altrimenti, se volessimo fare un'indagine caso per caso per consentire il cumulo con la pensione diretta fino ad un certo limite, dovremmo allora estendere questa indagine e preoccuparci anche dell'eventuale cumulo con redditi di lavoro o con redditi di altro genere.

La prego quindi vivamente di non insistere nella sua proposta, ma di aderire alla formula suggerita dalla maggioranza della Commissione, che contiene una cautela obiettiva.

Del resto, se in questo come negli altri casi previsti dal disegno di legge in esame dovessero verificarsi degli inconvenienti, non mancherebbe al Parlamento la possibilità di ovviarvi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2 del disegno di legge nel testo risultante dalle modificazioni introdottevi:

Art. 2.

Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 6.* — I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la involontaria disoccupazione e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

« I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

« Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella *B*, n. 1, siano retribuiti a mese o a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52.

« Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa ».

« *Art. 8.* — Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ».

« *Art. 9.* — L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore alternativamente:

180 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

780 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

15 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero

1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, purchè risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti alla domanda di pensionamento;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati e accreditati almeno:

60 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

780 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini;

350 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

156 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

104 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

« Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati e accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

« Il termine di cui al n. 1 del presente articolo è ridotto di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

« Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dall'articolo 2 per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ».

« *Art. 12.* — L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione,

del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata nei modi e secondo le seguenti percentuali:

1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	3	per	cento
per due anni	6	»	»
per tre anni	10	»	»
per quattro anni . . .	15	»	»
per cinque anni	22	»	»

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1).

2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione è della seguente percentuale:

per un anno di differimento . . .	6 %
per due anni di differimento . . .	13 %
per tre anni di differimento . . .	21 %
per quattro anni di differimento .	30 %
per cinque anni di differimento . .	40 %

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera *a*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore in età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui.

« I contributi versati a favore dei lavoratori i quali, pur essendo già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, ne abbiano differito la liquidazione, daranno luogo, su richiesta dell'interessato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, alla liquidazione di un supplemento di pensione base pari al 20 per cento del loro ammontare ».

« *Art. 13.* — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a*) e *b*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

« Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata e che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

« Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

« La pensione è riversibile ai genitori superstiti di età superiore agli anni 65, che non siano già titolari di pensione diretta, quando non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, nella misura del 15 per cento per ciascuno ».

Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte dei senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 2-*bis*.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare questa proposta.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione proprio sulla formula che noi abbiamo dato a questo articolo aggiuntivo al quale annettiamo grande importanza:

« Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

Notate: non si parla di tredicesima mensilità. Come già ebbi l'onore di accennare nel mio intervento in sede di discussione generale, noi ancora una volta ci mortifichiamo, pur sentendo di offendere così la dignità dei vecchi lavoratori, chiedendo una tredicesima mensilità come premio per Natale pur d'ottenere che si conceda qualche sollievo alla miseria di tanti infelici.

Pensiamo che quest'emendamento debba essere accolto per ragioni di giustizia, di umanità, di armonia legislativa e per ragioni etiche e psicologiche.

Comincio da queste ultime. Voi, onorevoli colleghi, e particolarmente quelli di voi che fanno parte della 10ª Commissione e l'onorevole Ministro, sapete che nel 1950, proprio alla vigilia delle festività natalizie, abbiamo ottenuto, per i pensionati, una gratifica di 3.000 lire; era cioè, approssimativamente, una mensilità della loro pensione, poichè le pensioni della Previdenza sociale oscillano, secondo i nostri calcoli, sulla media di 3.000 lire al mese. Nel dicembre del 1951, in sede di Commissione, su proposta del senatore Barbareschi, con la adesione di tutti ed anche del Governo, si è ottenuto un acconto, anch'esso di 3.000 lire, in vista dei futuri miglioramenti. Parliamoci chiaro: chi può dubitare che i pensionati, presentandosi agli sportelli per riscuotere la gratifica del 1950 e l'acconto del 1951 non li abbiamo considerati come vere e proprie tredicesime mensilità? Così si è formata, in essi, attraverso provvidenze legislative, sia pure di carattere contingente, la convinzione giustificatissima che in occasione del Natale e della fine dell'anno venisse concessa una nuova mensilità. Noi chiediamo ora che questa conquista sia considerata definitiva, e consacrata in apposita disposizione di legge.

Ragioni di armonia legislativa: i lavoratori dell'industria e di tutte de aziende private hanno la tredicesima mensilità; e, almeno, ne hanno acquisito il diritto anche se talvolta i datori di lavoro infrangono le norme dei contratti collettivi. Anche gli statali in servizio hanno la tredicesima mensilità. Perchè non dovrebbero ottenerla i pensionati della Previdenza sociale, che costituiscono la categoria più squallida tra quelle a reddito fisso? Si aggiunga che ancora non è concessa ad essi la assistenza medica, e non so se riusciremo, in questa sede, a garantirla. Sinora essa è stata negata. Così accade troppo spesso che i vecchi lavoratori non abbiano neppure la possibilità di curarsi durante l'anno e, per non soggiacere ai mali che li tormentano, debbano indebitarsi. Ebbene, facciamo in modo che, almeno in occasione delle feste natalizie, gli infermi siano in grado di concedersi qualche cura e di pagare questi piccoli debiti!

Ma usciamo pure dall'incubo di queste tristezze: il collega Grava, nel corso del suo intervento di due giorni or sono, accennava alla necessità di concedere qualche sollievo, sia pure lievissimo, ai pensionati della Previdenza sociale, e diceva: diamo loro la tenue gioia di bere ogni tanto un bicchier di vino. Sì, diamo loro la possibilità di sentirsi un po' lieti, almeno in occasione delle festività del Natale e del Capodanno! Ma non soltanto questa tenue gioia egoistica: ve n'è un'altra più cara al loro cuore; e non credo che alcuno di voi possa pensare che questo mio accenno abbia sapore di retorica se io soggiungo: consentiamo a questi poveri vecchi, quando tornano a casa per Natale, di portare un giocattolo, o un dolce ai loro nipotini. Noi, che viviamo accanto ai pensionati, conosciamo che, nel loro ambiente familiare, si svolgono spesso drammi che stringono il cuore;

quando chi lavora giunge in famiglia col suo salario si vede circondato dal rispetto di tutti i suoi cari; quando è vecchio e porta le misere 3.000 lire di pensione (è triste, ingiusto ma è anche comprensibile) si vede messo in disparte, quasi tollerato e posto nella condizione più umiliante. Concediamogli almeno un piccolo conforto nei giorni che la tradizione consacra agli affetti più intimi e profondi, alla pace dei cuori! Ecco perchè vi invito ad accogliere il nostro emendamento. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione in ordine all'emendamento dei senatori Bitossi ed altri.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Noi siamo sensibili ai motivi di natura sentimentale che sono stati esposti dal senatore Berlinguer, ma dobbiamo purtroppo attenerci alla realtà più concreta, anche se dura. Noi stiamo facendo uno sforzo, diversamente apprezzato nei suoi risultati, per migliorare in genere il trattamento di pensione degli assicurati della Previdenza sociale; ma lo vogliamo fare con dei miglioramenti di carattere stabile, non di carattere contingente ed eccezionale, come è stato fatto per il passato con la erogazione di assegni e indennità che, data la situazione d'estremo bisogno in cui i pensionati vivevano, abbiamo dovuto adottare in attesa della riforma previdenziale. Quindi penso che se potessimo fare uno sforzo di carattere finanziario, come quello che comporta la concessione di questo assegno natalizio o tredicesima mensilità, dovremmo farlo migliorando senz'altro il contenuto della pensione, senza bisogno di ricorrere a questi discutibili espedienti. Ma vi è soprattutto una ragione più forte di noi: lei, onorevole Berlinguer, sa quale spesa comporti la corresponsione di un assegno di questa natura a circa due milioni di pensionati: siamo nell'ordine di 15-16 miliardi. Le pare possibile, dopo tutto quello che è stato qui rilevato e messo in evidenza dall'onorevole Ministro circa la portata finanziaria dei vari emendamenti che si vanno introducendo nella legge, che noi possiamo fare questo ulteriore sforzo finanziario, se riusciamo a stento a trovare la copertura per più modeste esigenze relative ad emendamenti di molto minore portata?

Sono, quindi, dolente di non poter accogliere questa proposta e pertanto la Commissione si dichiara contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il proprio avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dal senatore Berlinguer è di una gravità eccezionale dal punto di vista delle conseguenze finanziarie. Si tratta di aumentare di un dodicesimo il carico di 148 miliardi che attualmente implica l'erogazione delle pensioni ai pensionati della Previdenza sociale. Ognuno di voi è in condizioni di fare questo calcolo. Già sappiamo l'entità dello sforzo che richiediamo al bilancio dello Stato e all'economia produttiva del nostro Paese per elevare quasi del 50 per cento il carico complessivo della Previdenza sociale. Non vi è assolutamente alcuna possibilità di giungere ad un aggravamento maggiore, il quale, tra le altre cose, ci metterebbe in condizioni di non far entrare in vigore questa legge, perchè gli stanziamenti contenuti nella nota di variazioni che è all'esame della Commissione finanze e tesoro evidentemente non possono coprire un aumento così notevole del carico finanziario.

Vorrei ricordare che il richiamo ai precedenti non ha assolutamente ragione di essere. Nel 1950 (e la legge approvata dal Senato è chiara, come è chiara la motivazione esposta nella relazione della Commissione) abbiamo puramente e semplicemente dato una somma *una tantum* ai pensionati della Previdenza sociale; e perchè? Proprio per quelle ragioni che sono state ricordate dal senatore Berlinguer prima e da me poi, perchè il disegno di legge che doveva essere proposto per il miglioramento delle condizioni dei pensionati della Previdenza sociale non aveva potuto essere sollecitamente presentato al Parlamento per le difficoltà di ordine finanziario intervenute. Nel 1951 non c'è stata una gratifica natalizia; l'8 agosto è stato presentato al Senato questo disegno di legge, che stiamo discutendo adesso, nel febbraio 1952, per un insieme di difficoltà che rallentano il lavoro legislativo. Quindi, abbiamo semplicemente dato, in via amministrativa, ai pensionati della Previdenza sociale un acconto sui miglioramenti che derivano da questa legge.

Potrei accettare il punto di vista del senatore Berlinguer nel senso che a Natale si corrispondano due rate di pensione, invece di una. Siccome abbiamo già approvato la misura della pensione annua, possiamo modificare l'emendamento del senatore Berlinguer stabilendo che la pensione annua deve essere divisa per 13, anzichè per 12.

Sono certo che il senatore Berlinguer non accetterà questa proposta. Io, d'altra parte, debbo richiamare l'attenzione del Senato sull'assoluta impossibilità di accettare l'emendamento in esame.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voi potete dire che non vi è una consuetudine, per il fatto che quest'anno il signor Ministro ci ha informato che non considera le tre mila lire concesse come tredicesima mensilità, ma come acconto. Però nel 1950 voi l'avete concessa e, come io vi illustrai, pur avendo dato la tredicesima mensilità ai pensionati noi avremo nel bilancio della Previdenza sociale un avanzo di 5 miliardi. Ora, dal momento che con la presente legge poniamo i contributi su tutta la retribuzione, siamo certi che c'è la capienza che ci consente i fondi necessari per dare anche questi 10-11 miliardi ai pensionati della Previdenza sociale. Ormai la tredicesima mensilità è entrata nell'ordine delle cose. Tutte le categorie dei lavoratori la prendono. Se la sono data anche i Ministri attualmente in carica, perchè la volete negare ai pensionati della Previdenza sociale? Quando verrà la legge per gli aumenti agli statali vedrete che nell'articolo apposito i Ministri e i Sottosegretari hanno stabilito di darsi la tredicesima mensilità. Perchè la volete negare ai più bisognosi d'Italia, cioè ai vecchi lavoratori che tanto hanno dato al nostro Paese? Oggi al termine della loro esistenza si dia loro la possibilità, nel mese in cui ricorrono più numerose le feste, di comprare un pezzo di pane più grande di quello degli altri giorni.

Signori miei, facciamo pagare i contributi agli industriali (ai lavoratori, se non sarà accettato il nostro emendamento) sulla tredicesima mensilità e non volete concederla ai pensionati. Mi sembra una cosa illogica; se è vero quello che ha detto il Ministro che la pensione stabilisce 12 mensilità, è altrettanto vero che i contributi, i datori di lavoro, i lavoratori, il Governo, li pagano su 13 mensilità, ed allora vuol dire che se non concedete 13 mensilità i contributi dovranno essere pagati su 12, ma se voi mantenete lo stato di cose attuale, se continuerete a far pagare i contributi su tutte le mensilità comprese la tredicesima, voi dovete dare, se non volete commettere ancora una ingiustizia, la tredicesima mensilità ai pensionati della Previdenza sociale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno, non accettato nè dal Governo nè dalla maggioranza della Commissione. Lo rileggo:

Art. 2-*bis*.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

(*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). Questo è un atto di demagogia. (*Vivissime proteste e clamori dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, non faccia commenti al voto del Senato!

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 11, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati.

PRESIDENTE. Al primo comma i senatori Fiore, Bitossi, Castagno, Berlinguer, Tambarin, Locatelli, Cortese, Flecchia e Troiano hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di disoccupazione involontaria, documentata dalla iscrizione nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 ottobre 1949, n 264, per tutti gli assicurati a qualunque settore e categoria appartengano, sono considerati utili al fine del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa ».

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare questo emendamento.

BERLINGUER. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso in proposito.

MONALDI. La Commissione è favorevole al testo governativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Perchè ci sia un accreditamento di contributi, è necessario che ci sia qualcuno che paghi. In questo caso chi deve pagare è il Fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione, che è gestito dall'Istituto della previdenza sociale. Evidentemente però questi pagamenti non possono avvenire che a favore di coloro che sono beneciari dell'indennità ordinaria dell'assicurazione per la disoccupazione. Ogni altra estensione non sarebbe consentita.

Vi prego quindi di respingere l'emendamento Berlinguer e di approvare il testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 proposto dai senatori Fiore, Bitossi, Castagno, Berlinguer ed altri. Lo rileggo:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di disoccupazione involontaria, documentata dalla iscrizione nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 ottobre 1949, n. 264, per tutti gli assicurati a qualunque settore e categoria appartengano, sono considerati utili al fine del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo e al terzo comma, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

« Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 11, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Da parte dei senatori Monaldi, D'Aragona, Macrelli, Grava e Angelini Cesare è stato presentato, a nome della maggioranza della Commissione, un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo 3, i seguenti commi:

" Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia o superstiti, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge.

" Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono criteri analoghi a quelli previsti nel secondo e terzo comma del presente articolo " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare questo emendamento.

MONALDI. Onorevoli colleghi, le attuali disposizioni di legge prevedono che i periodi di malattia siano considerati validi ai fini della contribuzione nei limiti di un anno. Questo limite per i tubercolotici è insufficiente, innanzi tutto perchè le esigenze curative impongono un lasso di tempo più lungo in via generale, ed in secondo luogo perchè per effetto della stessa malattia e talora perfino dalle cure dalla malattia imposte l'individuo può rimanere invalido e quindi incapace ad assumere un qualsiasi lavoro. Spero che l'Assemblea voglia accettare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo avviso in proposito.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono perfettamente d'accordo con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Monaldi ed altri. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine dell'articolo 3, i seguenti commi:

" Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia o superstiti, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge.

" Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono criteri analoghi a quelli previsti nel secondo e terzo comma del presente articolo " ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dai senatori Bitossi, Fiore, Castagno, Flecchia, Berlinguer ed altri è stato proposto un articolo 3-*bis*. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3-*bis*.

Dopo l'inizio dell'assicurazione i periodi di servizio militare effettivo prestato nelle Forze armate italiane dal 1° gennaio 1940 al 31 di-

cembre 1947, sono computati utili agli effetti delle prestazioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo le modalità previste per la categoria alla quale gli interessati appartenevano in maniera esclusiva o prevalente nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato nell'assicurazione obbligatoria, prima della chiamata alle armi.

Lo Stato assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nel caso previsto al comma precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare questo emendamento.

BERLINGUER. L'emendamento tende a ripristinare nell'attuale legislazione, ed a favore dei combattenti dell'ultima guerra, una norma che fu adottata in occasione della prima guerra mondiale con l'articolo 136 del decreto-legge luogotenenziale dell'ottobre 1920; si vuole cioè, che i richiamati, i prigionieri dell'ultima guerra e, con essi, i partigiani abbiano computati, ai fini dell'assicurazione, anche gli anni che hanno trascorso in guerra, in prigionia o nel periodo della gloriosa lotta insurrezionale.

Partendo dal concetto generale di garantire le assicurazioni sociali per i periodi in cui gli assicurati siano costretti, per cause indipendenti dalla loro volontà, ad interrompere l'attività lavorativa, si chiede almeno uno speciale trattamento giustificatissimo per chi sia stato costretto ad interrompere la sua attività lavorativa per causa di guerra. Ho fiducia perciò che questo emendamento verrà accolto almeno per ragioni patriottiche. Tutti i nostri combattenti, i prigionieri e i partigiani attendono dal Senato tale riconoscimento del loro sacrificio e delle loro benemerenze.

L'ultima parte dell'emendamento, che suona così: « lo Stato assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nel caso previsto dal comma precedente », a noi sembra pure degna di accoglimento; ma potremmo anche non insistere, in via conciliativa, purchè la Commissione e il Governo accettassero la prima parte.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione di esprimere il proprio parere in proposito.

MONALDI. Le categorie contemplate dall'emendamento illustrato dall'onorevole Berlinguer sono in parte già protette. Per il resto si tratterebbe di far luogo a una disposizione a valore retroattivo per tutti i militari che si sono trovati in servizio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1946. Effettivamente non sono in grado di valutare quale carico deriverebbe allo Stato da questa proposta, non posso quindi accettare l'emendamento.

BERLINGUER. Per i combattenti dell'altra guerra vi era una disposizione retroattiva.

MONALDI. È vero, esisteva già una disposizione, l'ho sottomano; se l'onorevole Ministro sa quale è il carico che ne deriverebbe, e se ritiene che sia tollerabile può esso accettare lo emendamento: io non sono in condizioni di farlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, per mio sentimento sarei, come ognuno di voi, portato a dare tutto nella maniera più larga. Però dobbiamo tener conto che c'è bisogno di qualcuno che paghi. L'onorevole Berlinguer dice che dovrà pagare lo Stato, ma, perchè paghi lo Stato, è necessario che, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, siano indicati i mezzi finanziari necessari per far fronte al nuovo onere. Il problema non può essere preso in considerazione in questa sede. Lo studieremo, tratteremo con gli organi finanziari dello Stato e vedremo se sarà possibile risolverlo; ma, allo stato attuale delle cose, vi è una vera impossibilità di introdurre la norma suggerita dal senatore Berlinguer.

Quindi sono assolutamente contrario allo emendamento aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, mantiene l'emendamento?

BERLINGUER. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3-*bis* proposto dai senatori Bitossi, Fiore ed altri. Coloro i quali sono favorevoli a questo articolo aggiuntivo, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Da parte dei senatori Castagno, Berlinguer, Cortese, Tambarin, Locatelli, Fiore, Bitossi e Flecchia è stato proposto un articolo 3-*ter*. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3-*ter*.

Dopo l'inizio della assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:

1) tutti i periodi di servizio militare effettivo obbligatorio e i periodi di servizio militare volontario, questi ultimi limitatamente ad una durata non superiore al servizio di leva;

2) *a*) i periodi di malattia per tutto il periodo in cui è corrisposta per legge o per contratto di lavoro l'indennità temporanea per malattia o per infortunio o malattia professionale, o l'indennità temporanea o l'assegno speciale corrisposto a norma delle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

b) i periodi di malattia di infortunio di malattia professionale e di tubercolosi tempestivamente accertati per i quali l'assicurato non percepisce alcuna indennità temporanea;

3) i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa dal lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e della legge...

Per detti periodi scoperti di assicurazione l'I.N.P.S. computerà come versati a favore degli assicurati i contributi secondo la misura prevalente nell'ultimo quinquennio precedente.

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Questo emendamento risponde ad una esigenza di giustizia e ad una esigenza patriottica. Con esso si chiede che vengano computati come utili agli effetti della pensione e della relativa misura, i periodi di malattia e di servizio militare, sia obbligatorio che volontario, entro certi limiti; che cioè si tenga conto della situazione particolare dei giovani lavoratori durante il servizio militare e le infermità. Onorevole Presidente, se sorgessero dei dissensi su alcuni commi di tale emendamento, essi potrebbero esser votati separatamente. Perciò io li esaminerò, brevissimamente, uno per uno.

Servizio militare: è evidente che il servizio militare debba essere computato ai fini della corresponsione della pensione. Malattia: a differenza di quanto disposto nell'articolo 56 della legge 4 ottobre 1935, si chiede che vengano tenuti presenti anche i periodi di malattia, con questa limitazione, che essi non eccedano i dodici mesi. Tubercolosi: valgono le stesse considerazioni.

Onorevoli colleghi, è stato detto che occorre essere brevi. Sono brevissimo. Vi invito solo a rileggere questo emendamento e confido che, dopo la sua semplice lettura, la Commissione sia concorde con noi o, almeno, sia concorde su alcuni punti e che l'emendamento sia accolto dal Senato.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

MONALDI. Questo emendamento, già svolto dall'onorevole Berlinguer, è sostitutivo dell'articolo 56 della legge 1935. Basta un rapido esame per intravvederne l'inutilità. Il primo numero che contempla i periodi di servizio militare è assolutamente identico alla disposizione analoga dell'articolo 56. I periodi di malattia validi ai fini della pensione sono pure contemplati nell'articolo 56; limitatamente ad un anno. E trattandosi di malattie comuni il limite appare sufficiente. Il punto *b*) riguarda gli infortuni e le malattie professionali, ma queste non possono essere contemplate in questa sede perchè sono di competenza di altro Istituto. Il terzo punto è anche esso una ripetizione di analoga disposizione contenuta nell'articolo 56.

Rimarrebbero i tubercolotici, ma per questi è stata già approvata una disposizione di particolare favore con benefici superiori a quelli voluti dall'emendamento in esame.

Prego quindi i proponenti di ritirare l'emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Infatti l'articolo 56 della legge del 1935 già tratta queste questioni ma in modo limitato, e noi vorremmo dar loro la giusta interpretazione.

Per quanto riguarda l'unico punto che non è contemplato nell'articolo 56 della legge del 1935, esso è quello dei malati che continuano la loro malattia anche oltre un anno, cioè il periodo pagato dalla Cassa mutua. Ora, siccome è possibile accertarlo, perchè non farlo conteggiare? Anche qui è un problema di umanità e di giustizia. Abbiamo già dei limiti nella legge della Cassa mutua che sono al di fuori di quella giustizia che dovremmo tutti sostenere; il malato che resta tale anche dopo un anno non prende infatti più nessun sussidio di malattia!

Noi non vogliamo ribadire quest'ingiustizia, vorremmo estendere la pensione per invalidità e vecchiaia; pertanto pregherei il senatore Monaldi di esaminare questo aspetto della questione e, poichè è certamente limitato, ed egli stesso l'ha detto, perchè la media comporta malattie al di sotto di un anno, vorremmo poter dare a questi poveretti afflitti da una malattia a più lungo decorso la possibilità di vedere conteggiati questi giorni anche per la pensione di invalidità e vecchiaia.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Il senatore Bitossi ha toccato il problema dei malati e quindi ha toccato il mio cuore. Senonchè debbo insistere sul mio emendamento perchè la dizione dell'articolo 56 mi appare più consona. Qui non si tratta di infortuni o di malattie professionali: si tratta di malattie comuni per le quali, oltrepassando l'anno, subentra di norma l'invalidità.

Faccio anche osservare all'onorevole Bitossi che se si accettasse il suo emendamento, si avrebbe una limitazione nel beneficio perchè i periodi di malattia indennizzati sono di sei mesi, mentre noi desideriamo resti la norma di validità sino a un anno.

Prego pertanto i colleghi di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, mantiene il suo emendamento?

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Posso anche ritirarlo, ma debbo confessare che il senatore Monaldi non mi ha per niente convinto e faccio appello al Ministro, caso mai sorgessero di questi inconvenienti, perchè veda come può rimediare in tema di regolamento.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Effettivamente l'emendamento in discussione è superfluo perchè la materia è già regolata dall'articolo 56 del decreto 4 ottobre 1935. La parte innovativa sarebbe soltanto quella contenuta nel n. 2, lettera *a*): « i periodi di malattia per tutto il periodo in cui è corrisposta per legge o per contratto di lavoro l'indennità temporanea per malattia o per infortunio o malattia professionale, o l'indennità temporanea o l'assegno speciale corrisposto a norma delle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ».

Si sostituirebbe in tal modo al limite insuperabile, durante tutto il periodo dell'assicurazione, di dodici mesi di malattia, il riferimento ai vari periodi contrattuali e legali, ciascuno dei quali è inferiore all'anno, perchè normalmente è di sei mesi. Quindi mi pare che le osservazioni del senatore Monaldi siano assolutamente pertinenti.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 3-*ter* è stato ritirato.

È stato presentato un articolo 3-*quater* dai senatori Fiore, Berlinguer, Bitossi, Castagno, Tambarin, Locatelli, Flecchia, Cortese, Troiano e Ravagnan. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3-*quater*.

I pensionati della Previdenza sociale ed i loro familiari a carico hanno diritto all'assistenza medico-farmaceutica che verrà praticata dall'I.N.A.M. nella misura e le modalità con cui viene praticata ai lavoratori attivi ed ai loro familiari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nello svolgere questo emendamento sono ottimista, perchè mi illudo che esso avrà la sorte di quell'altro mio emendamento sui lavoratori agricoli (braccianti occasionali ed eccezionali) che è stato approvato dal Senato. Non è assolutamente concepibile che si neghi l'assi-

stenza medico-farmaceutica ai vecchi pensionati; non è concepibile nè dal punto di vista morale nè da quello della giustizia perchè è, per lo meno, strano che un lavoratore attivo (sino a quando è tale) abbia diritto all'assistenza medico-farmaceutica, ed invece quando ha raggiunto i 60 anni ed è stato messo in pensione, per cui il suo salario è fortemente decurtato, e per la sua età e per i suoi acciacchi ha maggior bisogno di essere assistito, gli si neghi ogni e qualsiasi assistenza medico-farmaceutica.

È, ripeto, un fatto morale di estrema importanza perchè è lecito dire che la società capitalistica dà l'assistenza medico-farmaceutica al lavoratore attivo, in quanto lo considera merce-lavoro che può essere ancora riutilizzata nel ciclo produttivo, mentre il pensionato che, come direbbe l'onorevole Corbino, è un ramo secco non potendo più essere reintrodotto nel ciclo produttivo, la società lo abbandona a se stesso, non interessando più la sua sorte.

Allora penso che non è possibile non accettare questo emendamento. Ragioni di carattere finanziario, onorevole Ministro? Ricordo che durante la discussione sul bilancio del Lavoro, l'onorevole Ministro ebbe a rispondere, a questa stessa mia proposta, che la somma necessaria era troppo forte. Si trattava di 40 miliardi; il relatore, onorevole Monaldi, interrompendo, affermò che bisognava togliere uno zero alla cifra indicata dal Ministro. Effettivamente aveva ragione il senatore Monaldi, perchè ella sa, onorevole Ministro, come tutti sappiamo, che oltre il 50 per cento dei pensionati della Previdenza sociale sono assistiti oggi, gratuitamente, dall'I.N.A.M., in quanto a carico di figli o di figlie che lavorano. Quindi il carico finanziario sarebbe per meno per la metà degli attuali pensionati; ed allora credo che questo sforzo finanziario si possa fare. Lo Stato ha il dovere di intervenire.

Per tutto ciò mi auguro che questo mio emendamento sia accettato dal Senato e che si possa tranquillizzare i vecchi dando loro la sicurezza di essere assistiti, perchè, onorevole Ministro, non vorrei che ella ripiegasse sull'Opera nazionale d'Italia, la quale dovrebbe dare l'assistenza al pensionato con 10 lire al mese che versa il pensionato stesso! Ella sa che detto ente non può assicurare nemmeno un minimo di assistenza. L'assistenza ai vecchi lavoratori pensionati dovrà essere praticata dall'I.N.A.M. nelle stesse forme e nella stessa misura con cui viene praticata ai lavoratori attivi.

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso della maggioranza della Commissione sull'articolo 3-*quater* proposto dai senatori Fiore ed altri.

MONALDI. Nel merito non posso che essere d'accordo con tutte le considerazioni così umane dell'onorevole Fiore.

Egli ha del resto ricordato come, in sede di discussione del bilancio del Lavoro, sia stata fatta una richiesta categorica in questo senso. Debbo solo osservare che questo problema non potrà essere trattato in questa sede. Tuttavia chiedo che l'onorevole Ministro dia all'Assemblea, così come ha dato a me, assicurazione che il problema dell'assistenza sanitaria ai pensionati sarà risolto il più rapidamente possibile, vorrei dire nei prossimi mesi.

La mancata accettazione in questa sede si motiva facilmente.

L'argomento delle pensioni è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; al contrario l'assistenza sanitaria è di competenza dell'Istituto nazionale malattie. E i due argomenti poggiano su basi finanziarie diverse.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Fiore di associarsi a me nel rivolgere all'onorevole Ministro viva raccomandazione, perchè entro due o tre mesi al massimo risolva la questione.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, aderisce a questa proposta del senatore Monaldi?

FIORE. Onorevole Presidente, per accettare l'invito dell'onorevole Monaldi, ho bisogno di udire il Ministro perchè evidentemente se il Ministro prende un impegno, siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso in proposito.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, desidero parlare con estrema serietà ... (*Interruzioni dalla estrema sinistra*). Non dico questo per rimproverare voi di poca serietà, ma per significare che intendo promettere solo ciò che sono in condizione assoluta di mantenere: dare, infatti, in questo momento, assicurazioni categoriche, a scadenza fissa, evidentemente costituirebbe una mancanza di riguardo verso il Senato.

Il problema che è sul tappeto è molto grosso. Io sono d'accordo, non solo col senatore Monaldi, ma anche col senatore Fiore e con tutti gli altri senatori nel ritenere che sia non solo bello, ma doveroso dare completa assistenza sanitaria e farmaceutica ai pensionati della Previdenza sociale. Credo che nessuno su questo argomento possa assumere un atteggiamento meno che favorevole. Però mi dispiace di dover sempre invocare l'elemento finanziario; alla base del problema v'è la questione dei mezzi finanziari. (*Interruzione del senatore Fiore*). Vede, onorevole Fiore, basta pensare ai due milioni di pensionati della Previdenza sociale per comprendere che, evidentemente ...

FIORE. Il 50 per cento è già assistito.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. ... il fabbisogno finanziario deve essere notevole, tanto più che abbiamo, senza dubbio, per i maggiori di 60 anni un indice di morbilità certamente superiore a quello della media generale. Comunque, io vorrei un po' ritorcere l'argomento del senatore Fiore: il fatto che il 50 per cento dei pensionati sia già assistito, attraverso il carico familiare degli assicurati dell'I.N.A.M., sta a significare che ad una parte dei pensionati si provvede già. Vi è poi l'Opera pensionati d'Italia che sta provvedendo ad una forma di assistenza non completa, ma che è fondata sul bisogno, in quanto va incontro ai più bisognosi, attraverso l'erogazione di sussidi e l'assistenza sanitaria. Da un punto di vista sistematico, sono d'accordo con lei nel ritenere che, quando potremo introdurre l'assicurazione malattie per i pensionati della Previdenza sociale, questo dovrà avvenire nell'àmbito dell'istituto mutualistico generale e non dovrà più costituire uno dei compiti della O.N.P.I., che deve avere finalità diverse. Fino a questo momento, però, tale compito è assolto, in via sussidiaria, dall'O.N.P.I. Noi ci preoccuperemo anche di provvedere ad una integrazione dei mezzi finanziari dell'O.N.P.I.; d'altra parte, ella, che è uno dei dirigenti dell'O.N.P.I., è in condizioni di adoperarsi perchè questa assistenza si sviluppi il più possibile.

Concludendo, dichiaro che studierò, come sto facendo studiare, gli aspetti finanziari del problema, da cui non posso assolutamente prescindere. Mi riservo di riferire al più presto o alla Commissione oppure al Senato, il risultato degli studi che andrò a compiere. Ma sin da adesso, senza sapere quale sarà l'onere, evidentemente non posso prendere l'impegno di presentare apposito disegno di legge al Parlamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Da quanto ha detto il signor Ministro dobbiamo trarre la conclusione che può darsi che non se ne faccia niente. L'onorevole Ministro ci ha detto: fate un'interpellanza fra tre o quattro mesi e vi dirò se sono d'accordo o no, perchè farò fare i calcoli, vedrò, e poi vi potrò rispondere. Però, onorevole Ministro e senatore Monaldi, tutti noi siamo qui convinti che è una cosa che bisogna normalizzare, è un fatto a cui bisogna porre rimedio, perchè è qualcosa di inconcepibile che esista ancora nel nostro Paese una simile situazione: è possibile pensare che un lavoratore, durante il periodo in cui esplica la sua attività e quindi percepisce una retribuzione, abbia il sussidio e tutto ciò che gli spetta in caso di malattia e che, giunto al 60° anno di età, quando gli viene a mancare la retribuzione e tutto ciò che si ha di beneficio lavorando, gli si tolga anche la possibilità di potersi curare quando disgraziatamente egli si trovi malato? È qualcosa di incencepibile pensare che questo esista e che permanga ancora nel nostro Paese. Voglio fare presente che tutte le volte che nella 10ª Commissione si è esaminato il problema dell'assistenza farmaceutica ai pensionati, siamo rimasti sempre tutti d'accordo, tanto è vero che una volta, ricordo, era stata esaminata l'eventualità di fare pagare i contributi assicurativi anche a quei datori di lavoro che occupavano i lavoratori oltre il 60° anno di età se uomini o il 55° anno di età se donne. Oggi l'abbiamo realizzato, perchè l'emendamento Monaldi, che noi abbiamo accettato, fa pagare i contributi anche ai datori di lavoro che occupano lavoratori oltre il 60° anno di età. Abbiamo quindi una realizzazione, abbiamo già una entrata sufficiente per far fronte a questa spesa e sarebbe ingiusto se non si applicasse l'assistenza di malattia ai pensionati.

Vorrei far presente anche che è vero che l'O.N.P.I. cerca di fare l'assistenza sanitaria, però ognuno di noi sa che non riesce per la sua struttura e organizzazione a venire incontro alle esigenze dei pensionati. Tenuto presente che gli assistiti sono il 50 per cento, e proprio coloro che si trovano in una situazione migliore, cioè quelli che hanno qualche figlio o figlia vivente e che quindi, lavorando, possono far usufruire il proprio genitore di una assistenza, il 50 per cento non ha questa possibilità; quindi, veniamo a togliere questa provvidenza proprio a coloro tra i pensionati vecchi che sono i più bisognosi, cioè a coloro che, non avendo figli o figlie che lavorano e che possono dare la possibilità dell'assistenza sanitaria, non hanno nulla. Pregherei proprio di risolvere questo problema e di non rimandarlo oltre il necessario. I lavoratori attendono da noi questa risoluzione che li tolga dalla situazione in cui attualmente si trovano relativamente all'assistenza sanitaria e farmaceutica.

ALBERTI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Mi corre l'obbligo di richiamare la necessità di una profonda meditazione sul passo che si sta o che non si sta per fare perchè, mentre tutte le scuole mediche del mondo si compiacciono del prolungamento della vita media per opera dei progressi della scienza, vedo che questi progressi sono resi inoperanti per la mancanza di assistenza morale. Se manca il medicamento dato dalla solidarietà pubblica, il malato muore; ed allora torniamo indietro di parecchi secoli, torniamo al tempo dell'assedio di Siena, quando i disutili erano mandati fuori della città per essere lasciati alla loro sorte, in balìa dei lanzichenecchi che li depredavano di ogni cosa, comprese le scarpe.

SANTERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTERO. Concordo con quanto ha detto il collega Alberti perchè questi vecchi devono essere aiutati con soccorsi proprio quando hanno più bisogno di assistenza medica e farmaceutica; però vedo anche chiara la necessità di non mettere in questa legge una disposizione di assistenza sanitaria ai pensionati. Proporrei piuttosto di impegnare, con un ordine del giorno, il Governo a presentare al più presto una disposizione di legge che regoli, indipendentemente da questa legge, l'assistenza sanitaria ai pensionati.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, se sarà possibile noi intendiamo non insabbiare il problema tremendo dell'assistenza sanitaria ai vecchi pensionati, però faccio notare che, se noi sulle pensioni operaie mettiamo sempre nuovi oneri, non so, quando si farà la liquidazione dei conti, che cosa salterà fuori. Il problema dell'assistenza sanitaria, secondo me, dovrebbe essere un problema separato. Che noi si faccia qui una votazione solo sentimentale non giova a nulla. Dunque, noi prendiamo sul serio questo problema perchè è un problema umano, un problema civile a cui non possiamo sfuggire, e il Governo deve sentire per primo la necessità di farsi avanti e di impegnare il Paese nella soluzione di esso. Quindi si potrebbe aderire alla proposta di formulazione di un ordine del giorno perchè il problema sia risolto, ma, piuttosto che un voto sentimentale, io preferisco niente.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io non posso non essere sensibile a questo sentimento, che è espresso con tanto slancio da tutte le parti del Senato; confermo anzi che questo sentimento corrisponde al mio. Vorrei prendere lo spunto delle parole così sagge che ha pronunciato il senatore Tonello per dire che, se vogliamo estendere l'assicurazione contro le malattie ai pensionati della Previdenza sociale, non lo possiamo fare in questa sede; lo dobbiamo fare, evidentemente, in sede di riesame del sistema dell'assicurazione contro le malattie, perchè solo agendo in quel settore potremo renderci conto dei mezzi finanziari disponibili, del numero dei pensionati che sono già assistiti, nonchè della misura dell'eventuale concorso dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La schiettezza con cui ho parlato prima non deve essere interpretata da voi come proposito di non far nulla; quanto ho detto mi è stato suggerito dal mio senso di responsabilità. Ri-

peto che metterò la migliore buona volontà nello studiare la possibilità di risolvere, in sede adatta, il problema; invito però il Senato a non pregiudicare tale soluzione con decisioni affrettate in questa sede.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Colgo questa occasione per associarmi ai senatori Tonello, Santero e Monaldi, ma debbo dire che, se facciamo il voto che il Ministro porti sollecitamente allo studio la risoluzione del problema dell'assistenza sanitaria ai pensionati della Previdenza sociale, sarebbe bene che egli prendesse accordi con i suoi colleghi, dato che è imminente la legge sugli statali, perchè l'assistenza sanitaria sia studiata anche nei riguardi dei pensionati statali, dei quali tutti sapete la situazione nei confronti dell'E.N.P.A.S. Ritengo che questa assistenza spetti ai pensionati statali non meno di quanto spetti ai pensionati delle altre categorie di lavoratori.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Dopo la discussione avvenuta su questo emendamento e dato che da tutte le parti si è concordato che il problema deve essere risolto il più presto possibile, ritiro l'emendamento e presento un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Fo presente che sono stati presentati due ordini del giorno in relazione al problema dell'assistenza sanitaria ai pensionati della Previdenza sociale.

Il primo, a firma dei senatori Santero ed altri, è del seguente tenore:

« Il Senato, considerando le condizioni di bisogno dei pensionati, invita il Governo a provvedere al più presto (entro tre mesi) a risolvere il problema dell'assistenza sanitaria ai pensionati con adeguato provvedimento di legge ».

Il secondo ordine del giorno, a firma dei senatori Fiore, Bitossi ed altri, è così formulato:

« Il Senato impegna il Governo a presentare entro tre mesi il disegno di legge che garantisca l'assistenza sanitaria a tutti i pensionati della Previdenza sociale ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Ritiro il mio ordine del giorno e aderisco a quello del senatore Santero.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno del senatore Santero.

MACRELLI. La Commissione accetta l'ordine del giorno Santero.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono grato a tutto il Senato per essersi reso conto dell'impossibilità di risolvere in questa sede il problema in discussione. Confermo i miei sentimenti ed i miei intendimenti. Trattandosi di un invito che il Senato deve rivolgere al Ministro, non posso essere io a suggerire le condizioni e le modalità di questo invito; mi rimetto pertanto al senso di responsabilità dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dell'ordine del giorno Santero. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Magliano. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Credo mio dovere, proprio per un senso di responsabilità personale che mi permetto di segnalare anche agli altri colleghi, osservare che stabilire in un ordine del giorno che la nuova legge deve essere presentata entro due, tre mesi, come se fosse una cambiale, non mi sembra assolutamente efficiente, in quanto che un problema che tutti riconoscono grave può richiedere anche molto tempo per essere vagliato e studiato. Non è solo necessario far presto, ma anche far bene e, d'altra parte, questa scadenza fissa che non ha alcuna efficacia, mi sembra altresì poco dignitosa. È dovere e diritto del Senato, come diceva poc'anzi il collega Tonello, vigilare perchè le sue decisioni siano eseguite dal Governo, ma fissare dei termini non è opportuno. Propongo quindi di sostituire le parole « entro tre mesi » con queste altre: « con la massima sollecitudine ». (*Approvazioni dalla destra e dal centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Tonello. Ne ha facoltà.

TONELLO. Non credo che sia una coercizione che si fa al Governo, perchè in fin dei conti manifestiamo un bisogno reale che è nel Paese, sottolineiamo un problema che è sen-

tito da tutti. Io credo che anche voi lo sentiate come noi perchè non è mica detto che da una parte siano tutti santi e dall'altra tutti diavoli. Uomini di cuore e di pensiero ci sono su tutti i banchi, come ci sono gli insensibili a questi problemi urgenti. Dunque respingere questo ordine del giorno per non fare pressioni dirette stabilendo una data, non mi pare opportuno anche per l'impressione che daremo al Paese. Se diciamo che il Senato concorde ha incaricato il Governo di studiare il problema e di portarlo a soluzione, non commettiamo una cosa che vada a scapito della dignità del Governo e del Senato.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno del senatore Santero:

« Il Senato, considerando le condizioni di bisogno dei pensionati, invita il Governo a provvedere al più presto (entro tre mesi) a risolvere il problema dell'assistenza sanitaria ai pensionati con adeguato provvedimento di legge ».

DE LUCA. Domando che l'inciso: « entro tre mesi » sia votato a parte.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno Santero, con esclusione dell'inciso: « entro tre mesi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'inciso: « entro tre mesi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione non può essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*;

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1;

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2;

156 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini;

104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Castagno, Fiore, Bitossi, Berlinguer, Tambarin, Locatelli, Cortese, Flecchia e Troiano. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire i commi primo e secondo coi seguenti:

" L'assicurato, qualora venga meno l'obbligo assicurativo o per il compimento dell'età di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna o per la susseguente cessazione del rapporto di lavoro, può raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia e superstiti mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base.

" L'assicurato, qualora cessi o sia interrotto il rapporto di lavoro, può conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni con il

concorso dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 13; a tale fine l'assicurato deve presentare, entro un anno, domanda di autorizzazione all'I.N.P.S. " ».

PRESIDENTE. Il senatore Castagno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CASTAGNO. Il motivo della presentazione degli emendamenti, almeno del primo emendamento all'articolo 4, è questo: vi è una esigenza di correggere la dizione del primo comma in seguito all'approvazione dell'emendamento Monaldi, che fa proseguire l'obbligo della assicurazione per i lavoratori che non cessano il loro rapporto di lavoro dopo che è maturato il limite minimo di età per la pensione. Per una ragione di chiarezza; ed anche per distinguere i due casi che si possono presentare, noi abbiamo creduto di dover proporre queste varianti.

Il primo caso è quello del lavoratore che ha raggiunto il limite di età per la pensione e che ha cessato il rapporto di lavoro, ma che non ha potuto completare il pagamento dei contributi, nel termine minimo dei 15 anni. Noi diciamo per questo caso: il lavoratore può continuare volontariamente l'assicurazione col versamento dei contributi per la pensione base, intendendosi con questo di riconoscere al lavoratore stesso la sua particolare condizione di uomo anziano che ha una certa reale difficoltà a conseguire col suo lavoro dei guadagni sufficienti per permettergli di continuare l'intera assicurazione. Aggiungo subito che, per questo caso, riteniamo inutile quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo, e cioè la richiesta di autorizzazione da parte dell'Istituto, in quanto la prosecuzione deve avvenire di diritto, automaticamente; basta che l'assicurato continui per conto proprio il versamento dei contributi base.

Il secondo caso riguarda invece l'assicurazione di quei lavoratori che cessano il rapporto di impiego alle dipendenze altrui in diversa età e diventano lavoratori, diciamo così, indipendenti o a domicilio; il che non è esattamente la stessa cosa — ma di questo abbiamo parlato ampiamente durante la discussione generale — cioè l'assicurato che, non avendo più di fronte a sè un datore di lavoro su cui riversare le parti di contribuzione, intende mantenere l'assicurazione. In questo caso, naturalmente, l'assicurazione non riguarda solo la pensione di vecchiaia, ma anche quella di invalidità e riguarda la tubercolosi. Allora, le condizioni cambiano perchè può trattarsi di lavoratori ancora in età di lavoro, magari anche in età giovanile e che quindi possono sostenere il peso di tutta l'assicurazione, ivi compresa anche la parte integrativa. I nostri emendamenti riconoscono le differenti situazioni e propongono, di conseguenza, diversa condizione.

Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni è costituito da tre parti: la parte che versa il lavoratore, la parte che versa il datore di lavoro o l'imprenditore e la parte che versa lo Stato. Secondo la dizione della proposta di legge, si parla genericamente di Fondo di adeguamento delle pensioni. Non possiamo sapere, quindi, se in questo Fondo siano comprese tutte e tre le contribuzioni e se queste contribuzioni debbano fare carico completamente al lavoratore. Noi specifichiamo che fanno carico al lavoratore le due contribuzioni, cioè quella del datore di lavoro e quella del lavoratore, in quanto il lavoratore, che prosegue volontariamente la sua assicurazione, assume per se stesso la condizione di indipendente e si sostituisce al datore di lavoro. Per quello che si riferisce, viceversa, al concorso dello Stato, intendiamo che sia mantenuto, perchè di fronte allo Stato esiste il lavoratore in quanto cittadino che presta la sua opera alla economia e alla produzione nazionale, e non esistono due figure diverse di lavoratore: quello che ha un padrone e quello che è indipendente. Non sto ad illustrare ampiamente queste considerazioni perchè mi paiono talmente ovvie da considerarle senz'altro accettate. Il concorso dello Stato, trattandosi di lavoratori, di gente che dà la propria fatica alla produzione per il benessere collettivo, deve essere acquisito per l'indipendente così come per il lavoratore che lavora alle dipendenze altrui. In questo caso riconosciamo la necessità dell'autorizzazione, attraverso una specifica domanda fatta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, perchè questi deve disporre una diversa registrazione.

Sinteticamente, sono queste le ragioni per le quali abbiamo chiesto la variante al primo e

secondo comma dell'articolo 4. Per gli altri commi vedremo successivamente.

PRESIDENTE. Chiedo alla maggioranza della Commissione di esprimere il proprio avviso in proposito.

MONALDI. La Commissione purtroppo non può accedere all'emendamento proposto dai senatori Castagno ed altri, e svolto dall'onorevole Castagno. Per effetto di questo emendamento si vorrebbero esonerare dal versamento dei contributi per il Fondo di adeguamento delle pensioni tutti coloro che, arrivati al traguardo della età, vogliono continare volontariamente l'assicurazione per raggiungere i minimi di contribuzione. Ma questi minimi di contribuzione rappresentano il 3 per cento dell'importo della contribuzione dovuta...

CASTAGNO. Si tratta di lavoratori che ormai non hanno più la possibilità di guadagnare, così come l'hanno altri lavoratori, per avere raggiunto i 60 anni.

MONALDI. In questo modo converrebbe a tutti arrivare a 60 anni senza il minimo dei requisiti necessari, perchè invece di pagare 100 pagherebbero tre. Basta questa ipotesi per comprendere cosa ne potrebbe derivare. Per quanto riguarda la seconda parte siamo egualmente contrari perchè l'individuo che continua a lavorare ne trae un profitto specifico e certo senza alcun vantaggio per la società, eventualmente con danno per i giovani che restano disoccupati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'onorevole Castagno ha proposto due innovazioni fondamentali al disegno di legge in esame. Vorrei trattare prima la seconda parte dell'emendamento, perchè mi pare che su questa sarà facile un chiarimento.

Secondo il senatore Castagno, il contributo a carico del lavoratore che prosegue volontariamente l'assicurazione dovrebbe essere limitato alle quote che normalmente costituiscono i contributi del datore di lavoro e del lavoratore. Vorrei far notare al senatore Castagno che in questa parte della legge ci stiamo occupando dell'assicurazione base, per la quale il contributo è esclusivamente a carico del datore di lavoro; in questo caso sarebbe a carico del lavoratore che prosegue volontariamente l'assicurazione. Poi vi sono le disposizioni che riguardano il contributo al fondo di adeguamento. Ora, io dico: non affrontiamo qui una questione di principio, che potrà essere esaminata più opportunamente quando discuteremo della tabella per la prosecuzione volontaria.

Riguardo alla prima parte del'emendamento, faccio osservare che il contributo all'assicurazione base rappresenta una parte infinitesimale della contribuzione, è un contributo che conserviamo distinto da quello al fondo adeguamento pensioni prevalentemente per una ragione di identificazione delle posizioni assicurative, per fare in modo che ci sia un sistema identico per i vecchi e per i nuovi pensionati. Ma il contributo, dal punto di vista sostanziale, è quello al fondo adeguamento pensioni. Dobbiamo partire dal punto di vista che, se si chiede e si autorizza una prosecuzione volontaria, vuol dire che c'è stata una carenza contributiva che si vuole colmare. Quando discuteremo le tabelle, potremo tener presente la situazione particolare di questi lavoratori, ma eliminare senz'altro il contributo al fondo adeguamento pensioni mi sembra eccessivo.

In sostanza, accettato il principio che, oltre al contributo all'assicurazione base, vi debba essere anche un contributo al fondo adeguamento pensioni, non ci vincoliamo a ritenere che il contributo debba essere senz'altro quello stabilito dalla tabella ministeriale o quello della tabella presentata dalla minoranza: la misura del contributo si stabilirà quando si prenderà in esame la relativa tabella. Con l'emendamento del senatore Castagno si andrebbe, invece, contro il principio della prosecuzione volontaria, intesa come facoltà di intervento diretto da parte dell'assicurato per colmare una lacuna che, contro la sua volontà, si è verificata nel versamento dei contributi; lacuna che l'interessato colma attraverso il proprio sacrificio, il quale però è di gran lunga inferiore al beneficio che se ne ricava perchè consiste in una contribuzione che resta sempre contenuta in limiti modesti.

Concludo, pertanto, invitando gli onorevoli presentatori a ritirare l'emendamento di cui si discute.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Avrei capito la risposta del Ministro se non fosse stato approvato oggi l'emenmento Monaldi; ma essendo stato approvato tale emendamento, in base al quale il lavoratore giunto a 60 anni può continuare a lavorare e l'imprenditore ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali, è evidente che quando ci preoccupiamo della questione di operai ed impiegati giunti al 60° anno, in relazione a questo emendamento ci preoccupiamo di quelli che non continueranno a lavorare. Essi dovrebbero, non avendo raggiunto il minimo contributivo, proseguire volontariamente i versamenti. Ora, il vecchio che ha raggiunto i 60 anni di età e non può continuare a lavorare, o per le sue condizioni fisiche o perchè il mercato del lavoro non glielo consente, per proseguire volontariamente quali contributi deve versare? Sempre il contributo base e poi, se è impiegato, dovrà versare 6.400 lire al mese, per un anno o due, per ottener la pensione. Se è operaio deve versare 860 lire la settimana oppure 370 a seconda della classe di contribuzione. Ma un vecchio a 60 anni che non trova lavoro, quindi è senza reddito, dove le va a prendere queste seimila lire al mese per proseguire volontariamente?

Voi tendete così ad eliminare un determinato numero di pensionati che all'atto del raggiungimento del 60° anno non hanno raggiunto il minimo contributivo e non hanno i mezzi per pagare il contributo volontario. Dove va a prendere 210 lire alla settimana il bracciante occasionale? Tutto ciò è assurdo e badate che la vecchia legge disponeva che il contributo base venisse pagato metà dall'imprenditore e metà dal lavoratore e, quando si aveva la prosecuzione volontaria, il contributo base veniva integralmente pagato dal lavoratore. Cioè il lavoratore per proseguire volontariamente non doveva pagare che il contributo base. Ora tale contributo è pagato integralmente dall'imprenditore, basterebbe quindi farlo pagare dal lavoratore nella prosecuzione volontaria. Bisogna mantenere l'armonia con quanto è stato stabilito all'atto della istituzione della prosecuzione volontaria, in modo che ci sia una ragionevole possibilità, per questi vecchi che non hanno possibilità di vita e che vedono i loro contributi versati andare a favore degli altri, di avere una modesta pensione. Si tratta di diecine di migliaia di vecchi che non potranno raggiungere il minimo contributivo e non potranno versare quei contributi volontari che voi prescrivete. Date loro la possibilità di raggiungere il minimo contributivo per un minimo di pensione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Fiore, mi pare che lei non mi abbia perfettamente compreso, perchè io mi sono limitato a dire che non è giusto ridurre a quantità addirittura trascurabili il contributo di prosecuzione volontaria, aggiungendo che, ad ogni modo, in sede di esame della relativa tabella, per il contributo al fondo di adeguamento pensioni avremmo trovato una misura equa. Vorrei qui ribadire un principio: le pensioni non costituiscono la manna piovuta dal cielo, ma sono il risultato di uno sforzo contributivo. Quindi chi è stato carente, sia pure non per colpa sua, nella contribuzione, ad un certo momento deve fare uno sforzo. V'è da considerare, inoltre, che il mancato raggiungimento dei requisiti minimi costituisce un'eccezione perchè per fare raggiungere tali requisiti nella generalità dei casi abbiamo già introdotto una serie di disposizioni, come, ad esempio, la riduzione dei contributi per i braccianti eccezionali. Adesso esamineremo un emendamento del senatore Monaldi che mi sembra molto opportuno, perchè, anzichè rimandare la prosecuzione volontaria soltanto alla fine, autorizza tutti i lavoratori agricoli a fare dei versamenti annualmente anche in corso di assicurazione, il che rappresenta evidentemente un vantaggio notevole.

Inoltre, onorevole Fiore, vorrei farle considerare che, se v'è il lavoratore che si trova in difficoltà e deve compiere un certo sforzo per giungere al traguardo della pensione, v'è anche colui che ha finito di fare il bracciante, ed ha cominciato a fare il proprietario coltivatore diretto, il conduttore, v'è l'operaio che ora fa l'artigiano. Ora, noi non vogliamo togliere a costui la possibilità di riprendere, ad un certo momento, la posizione assicurativa in cui si trovava quando era un lavoratore subordinato per integrarla mediante il versamento di contributi vo-

lontari; ma non possiamo nemmeno spalancargli senz'altro le porte concedendogli di fare, con un semplice versamento simbolico, concorrenza a quelli che hanno compiuto uno sforzo contributivo durante tutta la vita.

Credetemi, è soprattutto per questa preoccupazione di salvaguardare gli interessi di coloro che sono poi i destinatari principali dell'assicurazione che mi permetto di insistere. Quindi, onorevole Fiore, mi dia la soddisfazione di pensare che io sia riuscito a convincerla e si renda conto che effettivamente non è il caso di escludere senz'altro il contributo al Fondo di adeguamento. Ritiri, pertanto, l'emendamento. In sede di esame della relativa tabella, vedremo quale dovrà essere la misura del contributo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Castagno se mantiene l'emendamento.

CASTAGNO. Signor Presidente, non faccio ulteriori discorsi, voglio soltanto comunicare una piccola variante, se lei me lo consente.

Per la seconda parte dell'emendamento prendo atto dell'assicurazione del Ministro, che interpreto nel senso più favorevole possibile, e quindi acconsento a cancellare le parole: « con il concorso dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 13 ». Vorrà dire che discutendo tale articolo riprenderemo la discussione del problema, e naturalmente ci permetteremo di insistere su quella che lo stesso signor Ministro ha già adombrato quale possibile soluzione.

Per quanto si riferisce invece al contesto dell'emendamento sono costretto ad insistere perchè la prima parte non fa che ribadire una situazione di fatto esistente. Quindi noi non crediamo, malgrado tutte le considerazioni che ha fatto il Ministro, di poter acconsentire che si modifichi la situazione esistente, in quanto non è « ognuno », come dice il Ministro, che vuole proseguire l'assicurazione che si presenta in questo caso, ma è soltanto colui che, avendo compiuto i 60 anni, intende proseguire tale assicurazione; si tratta quindi di un caso molto limitato ed è il caso che già oggi si presenta.

Per queste considerazioni e con la modifica che ho indicato, insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 4 proposto dai senatori Castagno ed altri. Ne do nuovamente lettura:

« L'assicurato, qualora venga meno all'obbligo assicurativo, o per incompimento dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55, se donna, o per la susseguente cessazione del rapporto di lavoro, può raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia e superstiti mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento sostitutivo si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato non approva*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma con la modificazione apportatavi dallo stesso presentatore. Lo rileggo:

« L'assicurato, qualora cessi o sia interrotto il rapporto di lavoro, può conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni; a tale fine l'assicurato deve presentare, entro un anno, domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti i primi due commi dell'articolo 4, che rileggo:

« L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

« A tale fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sul terzo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

" L'autorizzazione non può essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

7 contributi mensili di cui alla tabella *A*;

31 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1;

1 contributo pari ai tre quinti di un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2;

93 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini;

62 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani " ».

PRESIDENTE. Il senatore Carmagnola ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

CARMAGNOLA. Non ho inteso scardinare nulla con questo emendamento. La mia proposta tende unicamente a facilitare la continuazione del versamento dei contributi per acquisire il diritto alla pensione nel caso in cui il lavoratore ha versato un minimo inferiore a quello proposto dal disegno di legge. Quindi anzichè escludere coloro che hanno versamenti inferiori ad un anno, propongo l'esclusione degli assicurati con versamenti inferiori ai sette mesi. Mi sembra che non dovrebbero esserci difficoltà ad accettare questo emendamento.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A me pare che il sentimento da cui è mosso il senatore Carmagnola sia degno di considerazione; però penso che non sia il caso di applicarlo a tutte le categorie. Noi ci dobbiamo preoccupare di quei lavoratori per i quali l'occupazione ha minore carattere di stabilità e precisamente della categoria dei giornalieri di campagna, a cui ella, senatore Carmagnola, suggerisce di riconoscere, come requisito di effettiva contribuzione obbligatoria, il versamento di 93 contributi giornalieri, se uomini, e 62, se donne o giovani. Per le altre categorie mi pare che sia opportuno richiedere almeno un anno di effettiva contribuzione. Quindi preferirei che il testo del Governo fosse modificato solo nelle ultime due cifre secondo la proposta da lei fatta.

CARMAGNOLA. Accetto la proposta dell'onorevole Ministro e ritiro il mio emendamento.

MONALDI. Anche la maggioranza della Commissione è favorevole alla proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma dell'articolo 4 con le modifiche proposte dall'onorevole Ministro, accettate dal senatore Carmagnola e dalla maggioranza della Commissione. Ne do lettura:

« L'autorizzazione non può essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*;

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1;

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2;

93 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini;

62 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani ».

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Voteremo anche noi a favore del testo modificato.

PRESIDENTE. Chi approva il terzo comma dell'articolo 4 nel testo di cui ho dato ora lettura è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto adesso ai voti il quarto comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte del senatore Monaldi è stato proposto il seguente comma aggiuntivo:

« I lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non raggiungono nell'anno il minimo di 156 se uomini e 104 se donne, possono provvedervi anche annualmente in corso di assicurazione con versamenti volontari sino alla concorrenza di detti minimi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per svolgere questo emendamento.

MONALDI. L'emendamento è chiaro e già ne ho trattato durante la discussione generale, quindi ritengo non sia necessario tediare ulteriormente il Senato.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Bisogna sostituire le parole: « il minimo di 156 se uomini e 104 se donne » con le altre: « il minimo di 93 se uomini e 62 se donne » e questo per l'emendamento testè approvato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Proporrei di prendere in considerazione i termini già fissati in sede di articolo 2, secondo cui per i braccianti eccezionali, invece di richiedersi come requisito minimo una contribuzione ragguagliata a 156 giorni l'anno per gli uomini e 104 per le donne e i giovani, si richiede una contribuzione ragguagliata rispettivamente a 104 e a 69 giorni l'anno.

PRESIDENTE. Senatore Monaldi, accetta la proposta dell'onorevole Ministro?

MONALDI. Sì, con preghiera però di esaminare in sede di coordinamento molto bene le cifre.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Può darsi che io non abbia capito, ma mi pare che se diciamo che i contributi obbligatori sono 93 e 62 e poi diciamo che, se non si raggiungono i 104 e i 69, si deve provvedere volontariamente, creiamo una condizione per cui saranno obbligatori i contributi fino ad un certo numero, ma che bisognerà poi integrare fino al numero superiore. Saranno pochi i contributi da integrare, ma creiamo una condizione per cui la differenza deve essere pagata volontariamente. Vorrei che in sede di coordinamento si potessero cambiare queste cifre, altrimenti la legge diventa zoppicante.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le ipotesi sono diverse. Con l'emendamento Carmagnola si abbassa, per i giornalieri di campagna, da 156 a 93 e da 104 a 62 il numero dei contributi obbligatori che occorre aver versato nel quinquennio precedente la domanda per essere autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione. Con l'emendamento Monaldi, invece, si dà agli agricoli un'altra facilitazione, in aggiunta a quella introdotta dall'emendamento Carmagnola; i lavoratori agricoli, cioè, senza aspettare la fine della propria attività lavorativa, possono provvedere anche annualmente al versamento dei contributi volontari fino alla concorrenza del minimo contributivo annuo occorrente per aver diritto alla pensione. Ora, con l'articolo 2 abbiamo fissato, per gli agricoli, tale minimo in 104 contributi per gli uomini e in 69 per le donne e i giovani. In questo stesso senso dobbiamo quindi modificare le cifre indicate nell'emendamento Monaldi.

Comunque, in sede di coordinamento, potremo riguardare le cifre.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento aggiuntivo del senatore Monaldi in seguito alle modifiche proposte dall'onorevole Ministro resta così formulato:

« I lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non raggiungono nell'anno il minimo di 104 se uomini e 69 se donne, possono provvedervi anche annualmente in corso di assicurazione con versamenti volontari sino alla concorrenza di detti minimi ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 4 con gli emendamenti introdottivi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Oggi, alle ore 16, seduta pubblica con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti